

LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO BANCARIO NEL
SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE E NELLA
CRISI DELL'IMPRESA

*THE LIABILITY OF THE BANKING INSTITUTE IN THE OVER-BEET
OF THE CONSUMER AND IN THE COMPANY CRISIS*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 1528-1545



Francesco
ANGELI

ARTICOLO CONSEGNATO: 13 de octubre de 2022

ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

ABSTRACT: Negli assetti economici e finanziari che governano il sistema bancario, occupa una posizione rilevante il sistema delle garanzie. Oggigiorno la garanzia bancaria ha assunto una posizione che spesso travalica la funzione tipica a cui è chiamata generando delle responsabilità dell'istituto bancario nel caso di insolvenza o sovraindebitamento del cliente. Il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza se da un lato mette a disposizione rimedi risarcitori in favore del debitore che ha subito dei soprusi da parte dall'istituto bancario dall'altro concede all'istituto bancario dei privilegi nel caso in cui finanzia il debitore al fine di risolvere la propria crisi finanziaria.

PAROLE CHIAVE: Banca; debitore; garanzia bancaria; insolvenza; sovraindebitamento; responsabilità; risarcimento del danno.

ABSTRACT: *The system of guarantees occupies an important position in the economic and financial structures that govern the banking system. Today, the bank guarantee has taken a position that often goes beyond the typical function to which it is called, generating the responsibilities of the banking institution in the event of customer insolvency or over-indebtedness. The code of the business crisis and insolvency, if on the one hand it provides compensatory remedies in favor of the debtor who has suffered abuse by the banking institution, on the other hand it grants privileges to the banking institution in the event that it finances the debtor in order to resolve their financial crisis.*

KEY WORDS: *Banca; Bank guarantee; insolvency; over-indebtedness; responsibility; compensation for damage.*

SOMMARIO.- I. IL RAPPORTO TRA BANCA E CLENTE ED IL SISTEMA DELLE GARANZIE ATIPICHE. – II. I RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE DI FRONTE ALLA PRETESA DELLA BANCA. – III. IL RUOLO DELLA BANCA NELLA SOLUZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE. – IV. CONCLUSIONI.

I. IL RAPPORTO TRA BANCA E CLENTE ED IL SISTEMA DELLE GARANZIE ATIPICHE.

Negli assetti che governano il sistema creditizio e finanziario, la banca spesso assume una posizione predominante nel rapporto¹ che intrattiene con il suo cliente stante la insindacabile facoltà che ha di concedergli credito² e questo avviene, con maggiore incisività, quando il cliente del credito ne ha impellente bisogno quale strumento risolutivo della propria situazione finanziaria³. Ad aumentare la posizione predominante della banca nel rapporto contrattuale si aggiunga anche che essa è possibile percorrere delle corsie processuali privilegiate quando il cliente risulti inadempiente o già soggetto all'esecuzione immobiliare o di liquidazione giudiziale⁴.

Indubbiamente la banca può essere definita un contraente forte ed è anche vero che potrebbe usufruire anche di agevolazioni processuali privilegiate ma ciò che si ritiene sia utile è appurare se i diritti del cliente, che anche se sia un imprenditore non può che essere considerato debole, vengono adeguatamente tutelati sia durante la fase di conclusione del contratto bancario che durante la fase esecutiva del contratto stesso. In buona sostanza è necessario verificare se gli interessi del debitore e del creditore sono correttamente bilanciati. La verifica del bilanciamento degli interessi è necessaria anche ai fini della scelta del rimedio utile per ottenere il loro bilanciamento, qualora risultasse che non fossero bilanciati, scelta che deve essere parametrata alla peculiarità del caso concreto.

È necessario, quindi, coordinare i singoli strumenti giuridici sia tra di loro che con i principi generali dell'ordinamento per evitare effetti distorsivi nella

1 Sul punto si veda CAPOBIANCO, E.: "Profili generali della contrattazione bancaria", in AA.VV.: *I contratti bancari* (a cura di E. CAPOBIANCO), WKY, Milano, 2016, p. 39.

2 MODICA, L.: *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Jovene, Napoli, 2012, p. 280.

3 Si veda DI RAIMO, R.: "Antecedenti e criteri ordinanti delle tutele nelle negoziazioni bancaria e fiduciaria", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLUMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 89.

4 RISPOLI FARINA, M. e FALCONE, G.: "Le operazioni bancarie speciali", in AA.VV.: *I contratti bancari*, (a cura di E. CAPOBIANCO), WKY, Milano, 2016, p. 1386 ss.

• Francesco Angeli

Dottorando di ricerca UNIPG
e.mail francescoangeli71@gmail.com

loro applicazione⁵ e solo dopo avere eseguito questo lavoro interpretativo si possono contestualizzare i singoli rimedi al caso concreto⁶. L'auspicato lavoro di coordinamento, permetterà anche di appurare se la specifica disposizione normativa applicata al caso concreto sia idonea per attuare un effettivo bilanciamento degli interessi tutelando adeguatamente i contrapposti diritti delle parti contraenti.

Tra i tanti casi che si potrebbero analizzare nell'applicazione delle varie norme e dei vari istituti che regolamentano il rapporto che intercorre tra la banca ed il proprio cliente, si è deciso di circoscrivere l'indagine all'analisi delle interessenze che intercorrono tra creditore e debitore nella fase di esecuzione del contratto di finanziamento garantito dal trasferimento di un immobile, soggetto a condizione sospensiva, in favore della banca finanziatrice.

L'istituto oggetto di indagine, anche impropriamente noto come patto marciano, potrebbe essere ridotto ad un istituto che preveda che se il debitore che non adempia la propria obbligazione contratta nei confronti della banca, quest'ultima, senza transitare a mezzo dell'esecuzione in forma generica⁷, acquisisca la proprietà dell'immobile concessole in garanzia⁸.

Nel corso del presente approfondimento si proverà, invece, a dimostrare che le norme che regolano questo istituto, mediante una interpretazione assiologica rivolta ai principi sui quali si fonda il nostro ordinamento, tutela gli interessi in gioco sia della banca che del cliente inadempiente.

Scendendo nell'analisi del cosiddetto patto marciano⁹, si deve porre subito l'attenzione sul fatto che la vendita sottoposta a condizione sospensiva, non può avere ad oggetto l'immobile adibito ad abitazione principale del debitore, del coniuge o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado. La norma, in questo caso, torva il suo fondamento nell'esigenza della tutela dell'abitazione principale, tutela che non può sottostare alla sua vendita, seppur soggetta a condizione sospensiva, connessa all'erogazione di un finanziamento da parte della banca. Cosa ben diversa

5 Sul metodo di ricerca dei giusti rimedi si veda PERLINGIERI, P.: "Il «Giusto Rimedio» nel diritto civile", *Il Giusto Processo Civile*, 2011, p. 4: "Dopo aver individuato gli interessi in gioco ed averne verificato la meritevolezza di tutela è possibile ricercare il rimedio adeguato. Altrimenti si incorrerebbe nell'errore di cristallizzare i diritti attorno alla misura di protezione e di conferirvi rilevanza soltanto al momento patologico del giudizio."

6 Sulla modalità di interpretazione delle norme che regolano i due istituti secondo l'applicazione delle clausole generali negli stessi richiamati si veda PATTI, S.: *Ragionevolezza e clausole generali*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 41: "Chi applica le clausole generali deve giustificare alla luce del criterio storico e delle caratteristiche del caso concreto la propria «precomprensione» e il metodo logico seguito nella fase di concretizzazione."

7 Per un approfondimento sui poteri che l'ipoteca attribuisce al creditore si veda LOBIANO, M.: "I negozi ipotecari", in AA.VV.: *in Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato* (a cura di P. PERLINGIERI), ESI, Napoli, 2007, p. 273.

8 D'ORAZIO, L.: "Le garanzie: pegno non possessorio e patto marciano", *Il nuovo diritto delle società*, 2017, p. 375 ss.

9 Per un approfondimento si veda LUMINOSO, A.: "Patto marciano e sottotipi", *Rivista di diritto civile*, 2017, p. 1398 ss.

è la possibilità che ha la banca creditrice di agire esecutivamente sui beni¹⁰, e quindi anche sull'abitazione principale, del debitore. In quest'ultimo caso la banca, come ogni creditore, trova la sua tutela sia nelle previsioni dell'art. 2740 c.c. che nell'art. 24 della Costituzione che all'interno del catalogo dei diritti che garantiti in via giudiziaria annovera anche la tutela del creditore ad agire in via esecutiva per il recupero del suo credito¹¹.

Tra le disposizioni dell'istituto in commento, vi è, passando quasi inosservata, la disposizione che, a parere di chi scrive, è finalizzata al bilanciamento dei contrapposti interessi che intercorrono tra la banca creditrice ed il cliente debitore, in particolare ci si riferisce a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 48 bis del T.U.B. il quale sancisce che: *"In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento"*.

Questo non significa che il debitore inadempiente vedrà sottrarsi il bene immobile ad un valore irrisorio che coprirà solo minimamente il suo debito. Questo significa, invece, che il debitore inadempiente si vedrà corrispondere il valore effettivo dell'immobile, determinato a seguito di una perizia di stima¹² effettuata da un esperto stimatore che nel caso di disaccordo tra le parti sulla nomina, sarà di nomina giudiziale¹³.

Sostanzialmente l'operazione di finanziamento, nel caso di inadempimento del debitore, potrebbe essere considerata come una vendita per la quale l'acquirente, banca, paga anticipatamente il corrispettivo della vendita che è rappresentato dal finanziamento.

Forse, ci si potrebbe spingere anche oltre sostenendo che visto che l'art. 48 bis del T.U.B. regola solo il caso in cui sia la banca a dover restituire l'eccedenza tra il valore di stima dell'immobile e il valore del debito residuo del finanziamento al debitore, lo stesso precetto potrebbe sottendere che se il valore di stima del bene immobile fosse inferiore al debito residuo del finanziamento, il debitore sia automaticamente esdebitato nei confronti della banca per l'eccedenza ancora ad essa dovuta¹⁴.

10 AMBROSINI, S.: "La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella l. n. 119/2016: il c.d. patto marciano", *Il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2016, p. 1075 ss.

11 Sulla questione si veda la pronuncia della Corte Costituzionale Sent. n. 128 del 22.06.2021 in *www.dejure.it* la quale ha operato il bilanciamento degli interessi tra il creditore che ha diritto ad agire esecutivamente per il recupero del proprio credito ed il debitore che ha il diritto all'abitazione.

12 Sulla necessità della stima conformemente Cass. n. 844 del 17.01.2020 in *www.itagiure.giustizia.it*.

13 Sul punto si veda anche SARACENO, M.: "Il patto marciano nella disciplina dell'art. 48 bis T.U.B.", *Jus Civile*, 2021, p. 102 ss.

14 Contrariamente ritenendo l'esdebitazione ammissibile solo a seguito di clausola contrattuale si veda MOSCOGIURI, F.: "L'esdebitazione nell'attuazione del patto marciano disciplinato dall'art. 48 bis T.U.B.",

Si può, quindi, concludere che l'istituto appena esaminato seppur da una prima lettura potrebbe essere considerato solo una concessione "processuale" in favore della banca finalizzata alla vendita del bene immobile senza transitare per il procedimento dell'esecuzione immobiliare, concedendo così alla banca una corsia preferenziale per il recuperare il proprio credito, così invece non è in quanto la norma tutela anche gli interessi della parte debitrice che se da un alto subirà la vendita dell'immobile che ha posto in garanzia, dall'altro la vendita avverrà solo a fronte di una equa stima del valore dell'immobile stesso ottenendo l'esdebitazione nei confronti della banca nel caso in cui l'immobile venisse venduto ad un prezzo che non riesca a coprire integralmente il debitor residuale vantato dalla banca.

II. I RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE DI FRONTE ALLA PRETESA DELLA BANCA.

Diversamente dal caso trattato nel precedente paragrafo, deve essere ora posta l'attenzione al caso in cui la banca, durante la conclusione o esecuzione di un contratto finanziario applica un tasso di interesse a carico del proprio cliente che va oltre a quello individuato quale tasso soglia stabilito dalle norme in materia.

Oggi giorno parlare della cosiddetta usura originaria, o meglio di tasso di interesse superiore al tasso soglia, applicato dalla banca già al momento della stipula del contratto di conto corrente o di finanziamento, è una ipotesi alquanto remota invece ancora oggi si può assistere ad un superamento del tasso soglia dell'interesse applicato nell'esecuzione del contratto, dovuto a cause interne al rapporto contrattuale stesso¹⁵.

Ad esempio, è abbastanza usuale che il tasso di interesse originariamente accordato potrebbe, invece, nel corso del tempo lievitare e superare la soglia massima consentita dalla legge a seguito dell'applicazione di costi¹⁶ che vengono addebitati periodicamente dalla banca¹⁷. In particolare ci si riferisce, a titolo esemplificativo, all'applicazione di interessi moratori, al costo delle polizze

Orizzonti del diritto commerciale, 2019, p. 151 ss.; sullo stesso tema si veda anche FOLLIERI, L.: "Il patto marciano tra diritto "comune" e "speciale"", *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, p. 1857 ss..

- 15 È calzante la riflessione di carattere generale sugli interessi del contratto di LLAS POMPO, E.: "Pandemia e attuazione dell'obbligatorietà del contratto nell'ordinamento spagnolo", in AA.VV.: *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19* (a cura di V. RIZZO, L. MEZZASOMA, E. LLAS POMPO e G. BERTI DE MARINIS), Napoli, ESI, 2021, p. 439: "Coloro che stipulano un contratto intendono difendere i propri interessi e, quindi, devono considerare con adeguata lungimiranza non solo le circostanze esistenti al momento della sua conclusione, ma anche quelle che possono sorgere successivamente.[...] Quindi, adempiere al contratto significa riconoscere la dignità dell'altro contraente e rispettare la legalità."
- 16 In merito all'obbligo che ha la banca di pubblicizzare le singole voci previste dal contratto finanziario si veda IMBRUGLIA, D.: "I contratti bancari", in AA.VV.: *Contratto e responsabilità* (a cura di G. VETTORI), CEDAM, Milano, 2013, p. 1667.
- 17 In giurisprudenza sulla modalità di calcolo del T.A.E.G. si veda Cass. n. 16303 del 20.06.2018, in www.italgiure.giustizia.it la quale ha sancito che: "anche altri oneri e spese applicati dalla banca devono essere considerati nel calcolo del tasso medio applicato al cliente."

assicurative che garantiscono la banca in caso di perdita o danneggiamento del bene dato in garanzia, al costo delle polizze assicurative che garantiscono la banca in caso di inadempimento, totale o parziale, del cliente, ai costi di gestione del conto corrente e del finanziamento bancario¹⁸.

Di questi costi se ne deve tenere conto e conseguentemente devono essere considerati quali componenti aggiuntivi del tasso di interesse applicato originariamente dalla banca al momento dell'apertura del rapporto con il proprio cliente. È così che il tasso di interesse rideterminato tenendo conto dei costi aggiuntivi¹⁹ posti a carico del cliente potrebbe superare quella che è la soglia massima oltre la quale il tasso di interesse è considerato illegittimo²⁰. È per questo motivo che giurisprudenza consolidata ha rilevato che la disciplina antiusura intende sanzionare solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo della concessione del denaro²¹.

L'alterazione del sinallagma contrattuale che si concretizza nel modo appena prospettato, impone un'attenta opera di individuazione dei rimedi adeguati per la soluzione degli interessi in conflitto tra la banca ed il cliente fermo restando che, accertata l'alterazione, sulla banca incomberebbe l'onere di eliminare il disequilibrio contrattuale che ha generato²² riportando il tasso di interesse applicato entro i limiti previsti dalla legge ma questo, purtroppo, spesso non accade.

In questa prospettiva è necessario ricercare un rimedio che potrebbe essere preliminarmente individuato nella richiesta alla banca della rimodulazione del tasso di interesse con la restituzione delle somme pagate in eccesso dal cliente e, solo nel caso di esito negativo della richiesta, il rimedio può essere individuato nell'azione risarcitoria nei confronti della banca²³.

18 Nello stesso senso CANDIAN, A.: "Tutela del consumatore nei rapporti bancari", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 44 ss.; Si veda anche COLOMBO, C.: "Gli interessi nei contratti bancari", in AA.VV.: *I contratti bancari* (a cura di E. CAPOBIANCO), WKY, Milano, 2016, p. 514.

19 Per l'esatta definizione del T.A.E.G. si legga COSTA, A.: "La nuova disciplina del credito ai consumatori", in AA.VV.: *I contratti del consumatore* (a cura di G. ALPA), Giuffrè, Milano, 2014, p. 941.

20 Sull'obbligo che incombe in capo alla banca di indicare nel contratto di credito al consumo il TAEG si legga BERTI DE MARINIS, G.: "Formalismo nel credito al consumo", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito* (a cura di V. RIZZO, E. CATERINI, L. DI NELLA, L. MEZZASOMA), ESI, Napoli, 2010, p. 180.

21 In giurisprudenza sugli effetti dell'usura originaria e sopravvenuta si veda Cass. Sez. Unite del 19.10.2017, in www.itagiure.giustizia.it che ha disposto: "Allorché il tasso di interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. 108 del 1996 non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto."

22 RESTIVO, C.: "Abuso del diritto e autonomia privata", in AA.VV.: *Abuso del diritto e buona fede nei contratti* (a cura di S. PAGLIANTINI), Giappichelli, Torino, 2010, p. 119 ss.

23 Sui rimedi si legga CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Epidemia e distribuzione del rischio contrattuale", in AA.VV.: *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19* (a cura di V. RIZZO, L. MEZZASOMA, E. LLAMAS

Non vi è dubbio che il cliente al quale è stato applicato un tasso superiore a quello soglia, ha diritto al risarcimento del danno subito, danno che coincide, almeno, con la restituzione della parte degli interessi indebitamente addebitati da parte della banca²⁴. La somma risarcita andrà ad incidere positivamente sul saldo di conto corrente o sulla quota capitale del finanziamento tant'è che in dottrina si ritiene che l'azione risarcitoria possa essere promossa anche dai creditori del cliente della banca nel caso esso rimanga inerte²⁵.

Ma il giusto rimedio del quale potrebbe beneficiare il cliente, laddove venissero lesi i suoi diritti inviolabili, potrebbe andare anche oltre a quello che è stato individuato nell'azione risarcitoria del danno patrimoniale subito. In particolare, se si dovesse riuscire a provare che la banca applicando un tasso di interesse superiore a quello soglia abbia leso dei diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla dignità ed alla salute nel caso di una esecuzione immobiliare proposta dalla banca nei confronti del cliente inadempiente²⁶ successivamente dichiarata improcedibile a causa dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, allora la persona, non più debitore, che ha subito la lesione dei propri diritti fondamentali a seguito dell'ingiusta esecuzione immobiliare, potrebbe ottenere il risarcimento anche del danno non patrimoniale che gli è stato cagionato²⁷.

Il giusto rimedio per il debitore, in questo caso, si snoda in un percorso che è non solo complesso ma è anche oneroso e, sicuramente, i tempi necessari per l'accertamento giudiziario del torto subito non sono confacenti alle esigenze del debitore che spesso è privo anche di adeguate risorse economiche necessarie per intraprendere l'azione giudiziale²⁸.

POMBO e G. BERTI DE MARINIS), Napoli, ESI, 2021, p. 150 ss.: "In questa prospettiva, appare essenziale ricercare, nel tessuto ordinamentale, un apparato di rimedi civili, pienamente ispirati al principio di effettività della tutela. Ciò richiede che all'alterazione del sinallagma provocata dalle misure di contenimento risponda ad un rimedio che abbia almeno due caratteristiche: evitare lo scioglimento del rapporto [...]; riequilibrare l'operazione economica nell'esercizio di un potere di autotutela privata, che renda soltanto eventuale l'iniziativa processuale."

24 Si veda DI NELLA, L.: "Gli orientamenti dell'ABF in materia di tutela dei consumatori", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 239.

25 Nello stesso senso in merito alla responsabilità della banca si legga MEZZASOMA, L.: "La valutazione del merito creditizio del consumatore", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 127: "La responsabilità aquilana può essere promossa con una azione intrapresa da eventuali creditori del debitore consumatore."

26 Sulla quantificazione del danno non patrimoniale si legga SAVORAI, G.: "Il danno non patrimoniale da inadempimento", in AA.VV.: *Trattato della responsabilità contrattuale* (diretto da G. VISENTINI), WKY, Milano, 2009, p. 288, la quale in tema di quantificazione del danno non patrimoniale rileva che: "fra gli indici di cui il giudice potrà tenere conto possono annoverarsi: l'intensità della lesione dell'interesse non patrimoniale alla prestazione, le qualità personali dell'obbligato che giustificano il particolare affidamento del creditore, le modalità e circostanze di conclusione del contratto, il comportamento del debitore che abbia determinato nella controparte particolari aspettative, l'equilibrio del sinallagma."

27 Nello stesso senso Cass. Sez. Civile n. 9445 del 11.06.2012, in www.dejure.it.

28 Nello stesso senso CANDIAN, A.: "Tutela del consumatore nei rapporti bancari", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 40: "Un buon apparato di rimedi deve essere efficiente sia dal punto

È opportuno, quindi, appurare se la tutela della persona, percorrendo una diversa strada, possa essere più efficace, immediata e risolutiva permettendo al debitore anche di non indebitarsi ulteriormente per risolvere la sua situazione finanziaria già compromessa.

A questo punto ci si deve chiedere se la medesima esigenza del consumatore, cioè quella del giusto rimedio al torto subito, può trovare la sua soluzione in fattispecie normative diverse da ricercare secondo la valutazione, anche di convenienza, del caso specifico.

III. IL RUOLO DELLA BANCA NELLA SOLUZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE.

La risposta alla domanda appena posta può essere cercata nell'ulteriore direzione verso la quale si può muovere il debitore consumatore che, alternativamente all'azione giudiziaria precedentemente prospettata, può accedere ad uno dei procedimenti protettivi regolamentati dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ed in particolare, tra questi, può accedere alla procedura denominata piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore²⁹.

Non essendo questa la sede deputata allo studio delle tre, forse oggi quattro³⁰, procedure che il Codice citato mette a disposizione del debitore sovraindebitato, restringendo il perimetro dell'indagine da condurre al rapporto tra banca e consumatore e premettendo che si presuppone che il consumatore sovraindebitato abbia avuto accesso alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si ritiene di porre l'attenzione, in particolare, solo su alcune parti della norma che regola l'istituto. Difatti se da un lato al consumatore sovraindebitato vengono accordate delle tutele nei confronti della banca volte al risanamento del proprio stato di sovraindebitamento, dall'altro lato viene concessa alla banca una posizione privilegiata nel rimborso del finanziamento erogato al consumatore per risolvere il suo stato di sovraindebitamento.

L'art. 67 c. 5 CCII, concede al consumatore la facoltà di prevedere il rimborso "alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice

di vista del c.d. trattamento processuale ma anche dalla ragionevole certezza del rimedio sull'esito del rimedio stesso, dal che ne consegue che il tipo di rimedio che viene che viene riconosciuto non può essere troppo difficile da esperire perché troppo costoso e lungo o perché troppo incerto."

29 Si legga MODICA, L.: *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Jovene, Napoli, 2012, p. 330 ss.

30 In merito all'esdebitazione del debitore incapiente, si veda anche alla luce della modifica apportata alla L. 3/2012 DI RAIMO, R.: "Antecedenti e criteri ordinanti delle tutele nelle negoziazioni bancaria e fiduciaria", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 94.

lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data'. La banca viene obbligata ad incassare il proprio credito secondo i tempi originariamente previsti dal contratto di finanziamento anche se questo è già stato risolto per inadempimento del debitore già da prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento.

La chiave di lettura della norma risiede nella tutela del diritto all'abitazione, che prevale sul diritto della banca ad incassare il proprio credito giustificando, quindi, la compressione, seppur momentanea, della garanzia patrimoniale del consumatore meritevole di aver ottenuto l'accesso alla procedura concorsuale³¹.

Seguendo ancora la via della tutela dei diritti fondamentali della persona³², la norma in commento sanziona la banca che nel concedere il finanziamento al consumatore non ha tenuto conto del suo merito creditizio e questo a prescindere della motivazione specifica della defezione³³. La sanzione prevista è di natura processuale e consiste nell'impossibilità per la banca di opporsi all'omologazione del piano proposto dal consumatore se non che per motivi dipendenti da comportamenti dolosi tenuti dal consumatore stesso³⁴.

A parere di chi scrive è in tale sanzione che deve essere ricercato il giusto rimedio per il consumatore per ottenere il ristoro del torto subito da parte della banca. Difatti operando una falciatura del credito della banca, senza che essa possa opporsi, può, seppur indirettamente, vedersi risarcito da tutti quei torti non solo di natura patrimoniale³⁵, ma anche di natura non patrimoniale, che nella siffatta ipotesi potrebbe aver subito³⁶.

31 Si veda MEZZASOMA, L.: "La responsabilità patrimoniale del consumatore", in AA.VV.: *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19* (a cura di V. RIZZO, L. MEZZASOMA, E. LLAMAS POMBO e G. BERTI DE MARINIS), Napoli, ESI, 2021, p. 490: "La meritevolezza – oggi circoscritta esclusivamente all'assenza di colpa grave, mala fede o frode – da requisito soggetto a verifica in sede di omologa diventi presupposto di ammissibilità alla procedura."

32 Sui valori che costituiscono il nostro ordinamento si legga PERLINGIERI, P.: "Relazione conclusiva", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito* (a cura di V. RIZZO, E. CATERINI, L. DI NELLA, L. MEZZASOMA), ESI, Napoli, p. 141.

33 Sul punto si veda anche RICCIUTO, V.: "La tutela dell'investitore finanziario", in AA.VV.: *La MIFID II Rapporti con la clientela – regole di governance – mercati* (a cura di V. TROIANO e R. MOTRONI), WKY, Milano, 2016, p. 9 il quale rileva che: "Si scopre, insomma, in questo particolare mercato, che il professionista non è sempre, e di per sé, contraente idoneo, esperto, accorto e intenditore."

34 Si veda MEZZASOMA, L.: "La responsabilità patrimoniale del consumatore", in AA.VV.: *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19* (a cura di V. RIZZO, L. MEZZASOMA, E. LLAMAS POMBO e G. BERTI DE MARINIS), Napoli, ESI, 2021, p. 487: "Allo stesso tempo va ricordato che il Testo unico bancario (art. 124 bis), seppur imponga al finanziatore una valutazione del merito creditizio del consumatore nella fase anteriore alla conclusione del contratto di credito sulla base di «informazioni adeguate» fornite dallo stesso consumatore [...] non prevede una specifica sanzione a fronte di un sua omissione o, ancor peggio, a fronte di una valutazione inesatta o non rispondente al vero."

35 In tema di responsabilità della banca a seguito dell'omesso obbligo di adeguata informazione del cliente si legga UDA, G.M.: "L'informativa alla clientela in relazione ai servizi di investimento", in AA.VV.: *La MIFID II Rapporti con la clientela – regole di governance – mercati*, WKY, Milano, 2016, p. 28.

36 Sempre in tema di illegittima esecuzione immobiliare a carico del creditore e della conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale subito, si veda FRANCISSETTI BROLIN, M.M.: *Danno non patrimoniale e inadempimento*, ESI, Napoli, 2014, p. 293: "Se dunque si può ventilare l'esistenza nell'ordinamento di un siffatto diritto

Ma la norma regolatrice della medesima procedura tutela anche gli interessi della banca che crede nella possibilità di risanamento della posizione debitoria del consumatore ed è per questo motivo che il finanziamento concesso dalla banca finalizzato, appunto, alla soluzione dello stato di sovraindebitamento del consumatore, sia se concesso in funzione che in occasione della procedura, è considerato prededucibile e sarà soddisfatto con preferenza rispetto ad ogni altro creditore.

A differenza di quanto detto nel precedente paragrafo, la persona indebitata ricorrendo tempestivamente ai benefici della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potrà usufruire di un mezzo più efficace rispetto all'azione giudiziaria precedentemente intessuta in quanto tramite tale procedura potrà risolvere non solo la situazione debitoria connessa al rapporto con la banca ma potrà risolvere anche tutte le sue eventuali posizioni debitorie. Questo farà sì che il consumatore, non più debitore, diverrà, di nuovo, parte attiva del sistema economico e, cosa più importante, vedrà tutelati i propri diritti della sua persona.

IV. CONCLUSIONI.

Alla fine della strada che si è fin qui percorsa, con questo studio si è tentato di provare, anche secondo diverse prospettive, come l'ordinamento concede al debitore, ed in particolare del debitore consumatore, vari rimedi ai quali può ricorrere per ottenere il risarcimento del danno conseguente ai torti che ritiene di aver subito da parte dei creditori. Ma se in questa prospettiva si esegue una analisi concreta di questi rimedi e se le norme che li regolamentano vengono lette anche alla luce dei principi contenuti nell'intero ordinamento³⁷, si può arrivare a presupporre che in essi non vi sono posizioni di vantaggio né del debitore e né del creditore ma, invece, in essi sussiste un bilanciamento degli interessi di entrambe le parti sanzionando solo quella parte che ha tenuto un comportamento ritenuto illegittimo dall'ordinamento.

Difatti il presupposto generale sul quale orientarsi è che la predisposizione del rimedio è espressione dell'esigenza di realizzazione di un valore che ne giustifica l'applicazione sia essa giudiziale che stragiudiziale³⁸.

fondamentale, l'attuale frontiera consiste nel valutare se le lesioni al godimento dell'abitazione possano dar luogo a pregiudizi di natura non patrimoniale, i quali siano risarcibili a favore di chi sta in quel momento un uso legittimo del bene.”

37 Sul punto si legga PIERLINGIERI, P.: “Relazione conclusiva”, in AA.VV.: *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito* (a cura di V. RIZZO, E. CATERINI, L. DI NELLA, L. MEZZASOMA), ESI, Napoli, 2010, p. 139: “L'unitarietà fa sì che nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma risulti irrilevante la sua collocazione in questo o quel determinato contesto normativo, in quanto ciò che conta è la sua interpretazione sistematica ed assiologica.”

38 PIERLINGIERI, P.: “Il «Giusto Rimedio» nel diritto civile”, *Il Giusto Processo Civile*, 2011, p. 6.

E così si è dimostrato che l'avveramento della condizione sospensiva in favore della banca, che fa sì che questa acquisti la proprietà dell'immobile posto a garanzia finanziamento concesso al cliente inadempiente, è assimilabile al pagamento anticipato del prezzo di vendita dell'immobile stesso da parte della banca sotto forma della preventiva concessione del finanziamento.

Si è anche provato come il consumatore può ottenere dalla banca il risarcimento del danno patrimoniale quando questa applica un tasso di interesse superiore a quello soglia ma, nello stesso tempo, può ottenere anche un risarcimento del danno non patrimoniale quando la banca, tenendo un comportamento illegittimo, provoca una lesione dei diritti fondamentali del debitore quale persona da tutelare.

Infine si è visto, ai fini del bilanciamento della posizione del debitore e del creditore quale presupposto dell'allocazione dei rischi connessi all'insolvenza, come l'accesso del consumatore alla relativa alla procedura di sovraindebitamento, il cui accesso è preliminarmente condizionato all'accertamento giudiziale della sua meritevolezza, possa permettergli non solo di ottenere, seppur indirettamente, il giusto risarcimento del torto subito da parte della banca ma anche di poter rientrare nel sistema sociale ed economico di cui fa parte a pieno titolo.

A questo punto è opportuno svolgere un'ultima considerazione; quanto è stato prospettato nel corso del presente studio, in parte, è riconducibile all'applicazione di procedure che tutelano le parti in gioco ma che pur essendo di matrice rimediabile non sono di esclusiva natura giudiziale con la diretta conseguenza che l'equazione rimedio-strumento giudiziale ormai è superata potendo, forse, definire il «giusto rimedio» ogni rimedio idoneo ad attuare interessi meritevoli di tutela.

In conclusione, con questo studio, oltre a cercare di offrire ulteriori spunti di indagine si è anche provato a dimostrare che le clausole generali quali sono la correttezza, la buona fede e la meritevolezza³⁹ sono poste a base della tutela della persona, anche quando questa diviene debitore, quale rimedio alle situazioni di disequilibrio, nel senso che se da un lato assumono la veste di elementi essenziali per ottenere la legittimazione della compressione della sua responsabilità patrimoniale dall'altro lato sono le basi su cui fondare il giusto rimedio al quale il debitore può ricorrere per ottenere il torto che ha subito⁴⁰ anche in relazione alla responsabilità sociale dell'impresa bancaria.

39 CANDIAN, A.: "Tutela del consumatore nei rapporti bancari", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019), p. 40 ss.

40 Sul rimedio applicabile si veda MEZZASOMA, L.: "La responsabilità patrimoniale del consumatore", in AA.VV.: *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19* (a cura di V. RIZZO, L. MEZZASOMA, E. LLAMAS POMBO e G. BERTI DE MARINIS), Napoli, ESI, 2021, p. 489.

Tuttavia per comprendere compiutamente l'evoluzione della normativa che ha coinvolto l'impresa bancaria anche in materia di responsabilità sociale, della quale alcuni aspetti sono stati trattati nel presente studio, e le sue connessioni con la tematica della tutela del consumatore quale contraente debole, è necessario partire dalla considerazione che la responsabilità esige quali elementi costitutivi sia l'obbligo che la sanzione e proprio in relazione a quest'ultimo elemento resta ancora da verificare se gli strumenti sin qui prospettati siano rimedi efficaci, quando calati nella realtà giudiziaria, per ristabilire il necessario equilibrio contrattuale. Ulteriori affinamenti del dettato normativo saranno probabilmente necessari ma per contestualizzare e rendere effettivamente concreto, anche secondo l'ottica processuale, quanto sin qui detto è sicuramente venuto in aiuto il Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza⁴¹ che all'art. 4 dispone che il rapporto che si deve incardinare tra debitore e creditori deve rispettare i canoni della correttezza e della buona fede. Vi è poi un altro aspetto del codice che merita attenzione anche nella prospettiva della tutela del consumatore: il ricorso al principio della meritevolezza quale elemento necessario non solo per l'accesso del consumatore alla procedura deputata alla ristrutturazione dei suoi debiti ma anche quale elemento volto a risarcire il torto da esso subito da parte della banca che non ha correttamente valutato il suo merito creditizio. D'altronde, come rilevato in dottrina, "non avrebbe senso continuare a bilanciare il mercato di fronte al perdurare di posizioni creditorie sicuramente o quasi sicuramente inesigibili"⁴².

La costante e consapevole applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento anche agli istituti volti alla soluzione della crisi del debitore⁴³, potrebbe essere in grado di generare un equilibrio stabile tra le parti che agevola, sicuramente, la soluzione della sua crisi⁴⁴.

41 Il Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza è entrato in vigore il 15.07.2022 ed in esso sono regolamentate unitariamente tutte le procedure prima previste dalla Legge Fallimentare, dalla L. n. 3/2012 nonché la procedura di composizione negoziata della crisi dell'impresa prevista dal D.L. n. 118/2021.

42 Sul punto MEZZASOMA, L.: "La valutazione del merito creditizio del consumatore", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 133 ss.

43 MARTONE I.: "Il giudizio di meritevolezza, questioni aperte e profili applicativi", in Quaderni della rassegna di diritto civile, ESI, Napoli, 2017, p. 30: "Il giudizio di meritevolezza, in sostanza, costituirebbe il risultato di una valutazione comparativa o, se si preferisce, di un bilanciamento tra l'interesse sacrificato – quello dei creditori generali – e l'interesse realizzato con l'atto di destinazione."

44 Sul punto si legga MEZZASOMA, L.: *Il percorso della meritevolezza nel sovraindebitamento del consumatore*, ESI, Napoli, 2021, p. 240: "Una conferma, quindi, che l'art. 2740 c.c. non è stato integralmente superato, ma solo mitigato per far fronte ad un necessario bilanciamento di interessi che non può prescindere da principi di ordine pubblico economico e dai principi fondanti il nostro ordinamento."

BIBLIOGRAFIA

AMBROSINI, S.: "La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella l. n. 119/2016: il c.d. patto marciano", *Il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2016, p. 1075 ss.

BERTI DE MARINIS, G.: "Formalismo nel credito al consumo", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito* (a cura di V. RIZZO, E. CATERINI, L. DI NELLA, L. MEZZASOMA), ESI, Napoli, 2010, p. 180.

CANDIAN, A.: "Tutela del consumatore nei rapporti bancari", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 44 ss.

CANDIAN, A.: "Tutela del consumatore nei rapporti bancari", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 40.

CANDIAN, A.: "Tutela del consumatore nei rapporti bancari", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019 *op. cit.*, p. 40 ss.

CAPOBIANCO, E.: "Profili generali della contrattazione bancaria", in AA.VV.: *I contratti bancari* (a cura di E. CAPOBIANCO), WKY, Milano, 2016, p. 39.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Epidemia e distribuzione del rischio contrattuale", in AA.VV.: *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19* (a cura di V. RIZZO, L. MEZZASOMA, E. LLAMAS POMBO e G. BERTI DE MARINIS), Napoli, ESI, 2021, p. 150 ss.

COLOMBO, C.: "Gli interessi nei contratti bancari", in AA.VV.: *I contratti bancari* (a cura di E. CAPOBIANCO), WKY, Milano, 2016, p. 514.

COSTA, A.: "La nuova disciplina del credito ai consumatori", in AA.VV.: *I contratti del consumatore* (a cura di G. ALPA), Giuffrè, Milano, 2014, p. 941.

D'ORAZIO, L.: "Le garanzie: pegno non possessorio e patto marciano", *Il nuovo diritto delle società*, 2017, p. 375 ss.

DI NELLA, L.: "Gli orientamenti dell'ABF in materia di tutela dei consumatori", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 239.

DI RAIMO, R.: "Antecedenti e criteri ordinanti delle tutele nelle negoziazioni bancaria e fiduciaria", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, v. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 89.

DI RAIMO, R.: "Antecedenti e criteri ordinanti delle tutele nelle negoziazioni bancaria e fiduciaria", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, v. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 94.

FOLLIERI, L.: "Il patto marciano tra diritto "comune" e "speciale"", *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, p. 1857 ss.

FRANCISETTI BROLIN, M.M.: *Danno non patrimoniale e inadempimento*, ESI, Napoli, 2014, p. 293.

IMBRUGLIA, D.: "I contratti bancari", in AA.VV.: *Contratto e responsabilità* (a cura di G. VETTORI), CEDAM, Milano, 2013, p. 1667.

LLAMAS POMBO, E., "Pandemia e attuazione dell'obbligatorietà del contratto nell'ordinamento spagnolo", in AA.VV.: *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19* (a cura di V. RIZZO, L. MEZZASOMA, E. LLAMAS POMBO e G. BERTI DE MARINIS), Napoli, ESI, 2021, p. 439.

LOBIANO, M.: "I negozi ipotecari", in AA.VV.: *in Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato* (a cura di P. PERLINGIERI), ESI, Napoli, 2007, p. 273.

LUMINOSO, A.: "Patto marciano e sottotipi", *Rivista di diritto civile*, 2017, p. 1398 ss.

MARTONE, I.: "Il giudizio di meritevolezza, questioni aperte e profili applicativi", in *Quaderni della rassegna di diritto civile*, ESI, Napoli, 2017, p. 30.

MEZZASOMA, L.: "La responsabilità patrimoniale del consumatore", in AA.VV.: *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19* (a cura di V. RIZZO, L. MEZZASOMA, E. LLAMAS POMBO e G. BERTI DE MARINIS), ESI, Napoli, 2021, p. 490.

MEZZASOMA, L.: "La responsabilità patrimoniale del consumatore", in AA.VV.: *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19* (a cura di V. RIZZO, L. MEZZASOMA, E. LLAMAS POMBO e G. BERTI DE MARINIS), Napoli, ESI, 2021, p. 487.

MEZZASOMA, L.: "La responsabilità patrimoniale del consumatore", in AA.VV.: *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19* (a cura di V.

RIZZO, L. MEZZASOMA, E. LLAMAS POMBO e G. BERTI DE MARINIS), Napoli, ESI, 2021, p. 489.

MEZZASOMA, L.: "La valutazione del merito creditizio del consumatore", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 127.

MEZZASOMA, L.: "La valutazione del merito creditizio del consumatore", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)* (a cura di E. LLAMAS POMBO, L. MEZZASOMA, U. RANA, V. RIZZO), ESI, Napoli, 2019, p. 133 ss.

MEZZASOMA, L.: *Il percorso della meritevolezza nel sovraindebitamento del consumatore*, ESI, Napoli, 2021, p. 240.

MODICA, L.: *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Jovene, Napoli, 2012, p. 280.

MODICA, L.: *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Jovene, Napoli, 2012, p. 330 ss.

MOSCOGIURI, F.: "L'esdebitazione nell'attuazione del patto marciano disciplinato dall'art. 48 bis T.U.B.", *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 151 ss.

PATTI, S.: *Ragionevolezza e clausole generali*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 41.

PERLINGIERI, P.: "Il «Giusto Rimedio» nel diritto civile", *Il Giusto Processo Civile*, 2011, p. 4.

PERLINGIERI, P.: "Il «Giusto Rimedio» nel diritto civile", *Il Giusto Processo Civile*, 2011, p. 6.

PERLINGIERI, P.: "Relazione conclusiva", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito* (a cura di V. RIZZO, E. CATERINI, L. DI NELLA, L. MEZZASOMA), ESI, Napoli, p. 141.

PERLINGIERI, P.: "Relazione conclusiva", in AA.VV.: *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito* (a cura di V. RIZZO, E. CATERINI, L. DI NELLA, L. MEZZASOMA), ESI, Napoli, 2010, p. 139.

RESTIVO, C.: "Abuso del diritto e autonomia privata", in AA.VV.: *Abuso del diritto e buona fede nei contratti* (a cura di S. PAGLIANTINI), Giappichelli, Torino, 2010, p. 119 ss.

RICCIUTO, V.: "La tutela dell'investitore finanziario", in AA.VV.: *La MIFID II Rapporti con la clientela – regole di governance – mercati* (a cura di V. TROIANO e R. MOTRONI), WKY, Milano, 2016, p. 9.

RISPOLI FARINA, M. e FALCONE, G.: "Le operazioni bancarie speciali", in AA.VV.: *I contratti bancari*, (a cura di E. CAPOBIANCO), WKY, Milano, 2016, p. 1386 ss.

SARACENO, M.: "Il patto marciano nella disciplina dell'art. 48 bis T.U.B.", *Jus Civile*, 2021, p. 102 ss.

SAVORAI, G.: "Il danno non patrimoniale da inadempimento", in AA.VV.: *Trattato della responsabilità contrattuale* (diretto da G. VISENTINI), WKY, Milano, 2009, p. 288.

UDA, G.M.: "L'informativa alla clientela in relazione ai servizi di investimento", in AA.VV.: *La MIFID II Rapporti con la clientela – regole di governance – mercati*, WKY, Milano, 2016, p. 28.

